



OSSERVATORIO DI ROMA SULLA GIUSTIZIA CIVILE

Gruppo 1 : prevedibilità, predittività e umanità del giudicare

RELAZIONE PER LA XIII ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE

Reggio Emilia 8, 9 e 10 giugno 2018

1. INTRODUZIONE.

Il Gruppo di lavoro ha dedicato la propria attenzione al tema della prevedibilità delle decisioni in rito prese dal giudice civile e della organizzazione della udienza civile.

Il Gruppo ha preferito concentrarsi sulle questioni procedurali e più in generale quelle attinenti l'organizzazione della attività del giudice partendo da una esigenza condivisa, sentita soprattutto dalla "utenza" del sistema giustizia: avvocati e parti. Ossia dalla esigenza di rendere più omogenee e standardizzate le prassi processuali ed organizzative delle udienze da parte del giudice civile, a fronte di una eterogeneità ben percepibile soprattutto nei tribunali di più grandi dimensioni, quale quello di Roma.

Per fare ciò il Gruppo è partito dalle disposizioni del "Protocollo sulla sinteticità e chiarezza degli atti processuali e dei provvedimenti del giudice

nel giudizio di primo grado”, firmato a Roma il 12 dicembre 2017, siccome finalizzate a rendere standardizzata e dunque maggiormente prevedibile l’attività del giudice.

2. IL CLOUD ONE DRIVE ED I MODELLI CONDIVISI.

In questa prospettiva il Gruppo ha ritenuto di valorizzare il sistema di archiviazione e condivisione dei dati in cloud “One Drive”, fornito dal ministero della giustizia.

Il MAGRIF per il settore civile, dott.ssa Lilia PAPOFF, dopo avere consultato i referenti informatici di sezione, ha creato una cartella di condivisione con tutti i giudici civili interessati utilizzando il sistema di cloud One Drive, al fine di consentire a tutti i giudici, sia togati che onorari, di inserire nella cartella i provvedimenti in materia di processo civile telematico man mano adottati e i modelli di provvedimenti e verbali di udienza.

Il fine perseguito è quello per cui, anche in tribunale di dimensioni vaste come quello di Roma, ogni giudice possa avere tempestiva cognizione degli orientamenti che si stanno via via creando in una materia in continua evoluzione come quella del processo telematico e di verificare le prassi di udienza e le motivazioni delle principali tipologie di provvedimenti adottati dai vari colleghi.

La conoscenza del modo di operare e di giudicare di tutti i giudici del tribunale romano è condizione essenziale per cercare di trovare delle soluzioni condivise, soprattutto per quanto riguarda la gestione del processo.

Anche all'esito di alcuni incontri in materia di processo civile telematico i giudici Gandini e Papoff hanno riscontrato la necessità di predisporre un sistema di scambio e condivisione di modulistica da utilizzare mediante l'applicativo Consolle del magistrato, contenente anche modelli di provvedimenti e di verbali di udienza, e di precedenti giurisprudenziali specifici in materia di processo telematico.

Sono pertanto stati raccolti una serie di modelli standard di verbali d'udienza e di provvedimenti, in linea con le disposizioni del protocollo sopra citato, redatti in ambiente Consolle del Magistrato. I modelli sono stati posti caricati sulla cartella "Materiale incontri PCT" condivisa situata nel cloud One-Drive, al fine di diffonderli e renderli disponibili a tutti i magistrati in servizio.

L'obiettivo di questa attività è quella di pervenire ad una gestione tendenzialmente omogenea e standardizzata della udienza civile per mezzo del ricorso di modelli di verbale che prevedono le attività da compiere in una sequenza predeterminata, adattabile a seconda delle circostanze (v., ad esempio, il verbale di udienza ex art.183 c.p.c. allegato). Si evidenzia l'opzione per una maggiore oralità nella trattazione del procedimento, così come previsto dall'art.180 c.p.c., attraverso il richiamo espresso all'art.13 del Protocollo laddove in merito alle richieste di deduzioni a verbale delle parti

prevede che: “In caso di argomentazioni già contenute negli scritti depositati ne è verbalizzato solo il richiamo”.

Il passo successivo è quello di manifestare all'esterno dell'ufficio giudiziario, e quindi a parti, avvocati, ed ausiliari del giudice tali orientamenti mediante il sito web del Tribunale di Roma, ed in particolare mediante la sezione dedicata alla “Giurisprudenza-Massimario” e mediante la sezione “Processo civile telematico”.

Allo scopo di implementare l'attività di massimazione dei provvedimenti, che attualmente viene svolta dai giudici in relazione ad alcuni provvedimenti più rilevanti, si è proceduto a sondare la disponibilità di alcuni atenei per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto un progetto di collaborazione.

3. LINEE GUIDA SULLA MEDIAZIONE DEMANDATA.

In secondo luogo, sono state elaborate delle linee guida in materia di mediazione demandata dal giudice ex art.5 co.2 d.lgs. 28/2010 da parte del collega Massimo MORICONI della XIII^a sezione civile del tribunale, frutto dell'impegno e della pluriennale gestione dello strumento (vedi scheda MORICONI).

L'obiettivo di questa attività è quello di creare dei parametri che possano guidare l'attività del giudice in questa particolare attività endoprocessuale, passando da una discrezionalità assoluta ad una vincolata e funzionale alla risoluzione pacifica della controversia.

4. QUESITI STANDARD AL CTU.

Il Gruppo ha poi deciso di affrontare un tema di natura procedurale che non ha costituito oggetto del Protocollo, ossia l'elaborazione del quesito al CTU che, dopo la novella dell'art.191 c.p.c., deve essere formulato dal giudice prima della udienza di conferimento dell'incarico. E dunque, salva la successiva modifica in udienza, senza un previo contraddittorio tra le parti.

Sono stati pertanto raccolti i quesiti "consolidati" ai CTU in una serie di materie specialistiche, quali condominio e diritti reali, risarcimento del danno alla persona e riserve in materia di contratti pubblici.

Lo scopo di questa attività è duplice. Per un verso consentire ai giudici che prendono servizio in una sezione specializzata di poter disporre di bozze di quesito condivise e consolidate, frutto della elaborazione collettiva della sezione e delle osservazioni del foro. Per altro verso standardizzare, e pertanto rendere più prevedibile, il momento centrale della consulenza tecnica, ossia la formulazione del quesito.

Al fine di rendere conoscibili agli avvocati ed alle parti i quesiti così raccolti il gruppo ha deciso di disporre la trasmissione delle bozze dei quesiti raccolti ai presidenti delle sezioni interessate, affinché li sottopongono all'esame dei singoli giudici nel corso delle riunioni di sezione.

5. P.C.T. E NOTIFICHE TELEMATICHE.

Il Gruppo si è poi occupato della necessità di poter disporre di prassi condivise con riferimento al processo civile telematico e, in particolare, ha affrontato il tema della prova della notificazione effettuata con modalità telematiche ex legge 53/1994.

A questo proposito, secondo la disposizione dettata dall'art.9 co.1 ter legge 53/1994, la prova della notificazione deve essere fornita "con modalità telematiche", potendo essere fornita altrimenti (ossia: copia cartacea o pdf della ricevuta di avvenuta consegna) solo quando "non sia possibile". In quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria l'attestazione della conformità della copia su supporto analogico ai documenti informatici ex art.23 co.1 d.lgs.82/2005.

Il Gruppo ha rilevato la sussistenza di prassi difformi alle disposizioni citate. Laddove alcuni giudici richiedono la produzione degli originali informatici –ex art.9 co.1 ter legge 53/1994- altri giudici ritengono sufficiente la produzione della copia analogica, anche senza attestazione di conformità.

Ciò determina incertezza da parte della utenza che non è in grado di sapere prima della prima udienza di comparizione quale sia la forma di prova (analogica o informatica?) ritenuta sufficiente per la declaratoria di contumacia. Con la possibilità concreta di un rinvio della udienza, e dunque ulteriore dispendio di tempo, nel caso in cui la prova fornita in udienza non fosse congruente con la prassi seguita.

Il Gruppo ritiene pertanto indispensabile l'adozione di una regola chiara e prevedibile, conforme alle disposizioni di legge sopra richiamate: produzione dell'originale telematico della notificazione, come default;

produzione dell'analogico cartaceo, con attestazione di conformità, nel caso di impossibilità della parte o del giudice (ad esempio indisponibilità o malfunzionamento dei sistemi informatici).

A tal fine è stata disposta la trasmissione della relazione alla presidenza del tribunale ordinario, alla presidenza del consiglio dell'ordine e dalla avvocatura generale dello Stato al fine della discussione e della eventuale adozione degli opportuni provvedimenti.

Sulla cartella One Drive di cui al § 2 sono stati caricati modelli di provvedimento elaborati in conformità delle considerazioni sopra svolte.

6. L'ORGANIZZAZIONE DELLA UDIENZA CIVILE.

Infine, per quanto concerne l'organizzazione delle udienze in senso stretto, il Gruppo ha convenuto sulla necessità preliminare di compiere una ricognizione delle prassi vigenti, con riferimento: a) forma del verbale (scrittura a penna o al computer); b) redazione del verbale (da parte del giudice o di altri, con o senza la direzione del giudice); c) disponibilità del verbale per le parti (deposito telematico, altro); d) ordine di trattazione delle udienze (camerale, "collettiva", secondo l'ordine di ruolo, secondo l'ordine scritto dalle parti, "prenotazioni" etc.).

Roma, il 16 maggio 2018.

Il Coordinatore del Gruppo
(Fabrizio GANDINI)